

DOCUMENTI UFFICIALI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 7 ottobre 1904, n. 234

Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Preambolo

Vittorio Emanuele III;

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione;

Re d'Italia;

Visto l'art. 25 della legge 7 luglio 1902, n. 304;

Visto l' art. 10 della legge 30 giugno 1904, n. 293;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli pel tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DOCUMENTI UFFICIALI

Articolo unico — [Approvazione]

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Il testo stesso sarà vidimato o sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali

Articolo 1 — [Compiti del Governo]

Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali

Articolo 2 — [Compiti dell' autorità amministrativa]

Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889, n. 6166 .

Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte. (2)

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolte in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Articolo 3 — [Distinzione delle opere intorno alle acque pubbliche]

Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali - Sezione II
Opere idrauliche della prima categoria

Articolo 4 — [Opere della prima categoria]

Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Esse si eseguiscano e si mantengono a cura ed a spese dello Stato.

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo, già modificato dall'art. 40, L. 02.01.1910 n. 9 (G.U. 27.01.1910, n. 21), è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali Sezione III
Opere idrauliche della seconda categoria

Articolo 5 — [Opere della seconda categoria]

Appartengono alla seconda categoria:

a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;

b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

[c) ai canali di navigazione che interessano una o due province e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua.] (1)

Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge. (2)

(3)

(1) La presente lettera è stata soppressa dall'art. 40, L. 02.01.1910, n. 9 (G.U. 27.01.1910, n. 21).

(2) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(3) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali Sezione III
Opere idrauliche della seconda categoria

Articolo 6 — [Spese per le opere indicate nell' articolo precedente]

Le spese per opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle province interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle arginature. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali Sezione III
Opere idrauliche della terza categoria

Articolo 7 — [Opere della terza categoria]

Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

- a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni;
- b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
- c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura.

Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. (1)

Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi, si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva alla richiesta di classificazione. (2) (3)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, D.P.R. 30.06.1955, n. 1534 (G.U. 11.04.1955, n. 87).

(2) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(3) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali Sezione III
Opere idrauliche della terza categoria

Articolo 8 — [Spese per le opere indicate nell' articolo precedente]

Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

- a) nella misura del 50 % a carico dello Stato;
- b) nella misura del 10 % a carico della provincia o delle province interessate ;
- c) nella misura del 10 % a carico del comune o dei comuni interessati ;
- d) nella misura del 30 % a carico del consorzio degli interessati.

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.

La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'art. 44, secondo comma. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali Sezione III
Opere idrauliche della quarta categoria

Articolo 9 — [Opere della quarta categoria]

Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

- a) dei fiumi e torrenti;
- b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati.

Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 23 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 638.

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

Le province nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i comuni.

Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire la spesa.

In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali Sezione III
Opere idrauliche della quinta categoria

Articolo 10 — [Opere della quinta categoria]

Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all'art. 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali Sezione III
Opere idrauliche della quinta categoria

Articolo 11 — [Sussidio accordato dallo Stato ai comuni]

Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'art. 4 della L. 30 giugno 1904, numero 293. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali Sezione III
Opere idrauliche della quinta categoria

Articolo 12 — [Lavori ai fiumi e ai torrenti]

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno. (1)

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio. (1)

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21. (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

(2) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali Sezione III
Opere idrauliche della quinta categoria

Articolo 13 — [L'articolo omesso è abrogato dall'art. 40, lett. c. L.02.01.1910, n.9]

[I porti e gli scali sui laghi o fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati, o di più comuni riuniti in consorzio.

I porti e gli scali lacuali, che soddisfino alle condizioni dell'art. 2 del testo unico 2 aprile 1885, n. 2095, della legge su i porti, le spiagge ed i fari, saranno parificati ai porti marittimi nei modi tutti gli effetti dalla legge stessa stabiliti.

I porti e gli scali fluviali che interessino alla navigazione internazionale o ad una o più province, potranno essere pareggiati ai porti marittimi delle ultime tre classi.] (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 40, lett. c. L.02.01.1910, n. 9 (G.U. 27.01.1910, n. 21).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria

Articolo 14 — [Competenze del Ministro dei lavori pubblici e dell' autorità governativa]

Il ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle province, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria

Articolo 15 — [Redazione da parte del

genio civile dei progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie]

Il ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria

Articolo 16 — [Fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente T.U.]

Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente T.U.

L'esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria

Articolo 17 — [Convenzioni e consuetudini]

Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente T.U., le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o per cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime ratificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria Sezione
I Costituzione dei consorzi

Articolo 18 — [Consorti di cui alla presente legge]

A formare i consorti di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro.

Lo Stato, le province ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale.

Le quote che le province ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, eccettuati i consorti di cui al terzo comma dell'art. 12.

Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati.

I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili.

(1) (2)

(1) Sono soppressi i consorti idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria Sezione I
Costituzione dei consorzi

Articolo 19 — [L'articolo omesso è abrogato dalla L. 13/07/1911 n. 774]

[Lo Stato, le province ed i comuni partecipano al consorzio come proprietari di beni soggetti a danno ed indipendentemente dalla quota di concorso cui fossero obbligati nell'interesse generale.] (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria Sezione I
Costituzione dei consorzi

Articolo 20 — [Possibilità dei comuni di far parte dei consorzi]

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i di salveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.] (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria Sezione I
Costituzione dei consorzi

Articolo 21 — [Domanda di costituzione del consorzio]

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria Sezione I
Costituzione dei consorzi

Articolo 22 — [Ricorso nel caso di opposizione o per mancata omologazione]

Nel caso di opposizione da parte degli interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla Giunta provinciale amministrativa, e, se trattasi di altro consorzio al ministero, che deciderà, sentito il consiglio dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria Sezione I
Costituzione dei consorzi

Articolo 23 — [Competenza del ministero per la costituzione del consorzio]

Quando gl'interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al ministero, sentiti i rispettivi con sigli provinciali.

Potrà essere costituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse di un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Articolo 24 — [Nomina di una deputazione o del consiglio di amministrazione]

Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'assemblea generale degli'interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio d'amministrazione, ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Articolo 25 — [Consiglio di delegati]

L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria Sezione
II Organizzazione dei consorzi

Articolo 26 — [Durata, modificazioni e cessazione del consorzio]

Un consorzio istituito per l'eseguimento di una opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere, o comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

[I terreni destinati al rimboscamento e rinsodamento, agli effetti del presente testo unico, sono senza altra formalità sottoposti al vincolo forestale, e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 1 marzo 1888, numero 5238 (serie 3^a).] (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria Sezione
II Organizzazione dei consorzi

Articolo 27 — [Opere in cui sono chiamati a contribuire lo Stato e le province]

Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le province, il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.

Qualora il ministero predetto od il consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei consigli d'amministrazione del consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Articolo 28 — [Statuti e regolamenti dei consorzi]

Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli artt. 21 e 22 per la costituzione dei consorzi stessi. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria Sezione
II Organizzazione dei consorzi

Articolo 29 — [Bilanci dei consorzi e deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione]

I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto all'articolo 25, coll'approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione, sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria Sezione
II Organizzazione dei consorzi

Articolo 30 — [Riparto dei contributi consorziali ed esazione delle quote di contributo]

Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla giunta provinciale amministrativa.

L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo II - Disposizioni generali per le opere di ogni categoria
Sezione
II Organizzazione dei consorzi

Articolo 31 — [Consorzi già esistenti]

I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.

Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della seconda, terza, quarta e quinta categoria. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione I Disposizioni speciali per le opere idrauliche di
seconda categoria

Articolo 32 — [Contributo annuo]

Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con decreto reale, sentiti i consigli provinciali, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 6. Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori, non darà luogo ad alcuna indennità. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Articolo 33 — [Spese e compiti del Governo nella esazione della quota spettante agli interessati]

Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

Non esistendo consorzi, e finché non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degli'interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti a termini dell'articolo 175 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F .

Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come all'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Le disposizioni dell'articolo 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione I Disposizioni speciali per le opere idrauliche di seconda categoria

Articolo 35 — [Consorti costituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria]

I consorzi costituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando si voglia procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Articolo 36 — [Misura del contributo]

[Le quote a carico delle province e dei comuni saranno in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro, e posti nei rispettivi territori.

Per la misura del contributo i proprietari o possessori potranno essere distinti in più classi, secondo il rispettivo grado d'interesse; ed al riparto del contributo fra gli iscritti in ciascuna classe si provvederà in base alla superficie e alla misura delle imposte principali sui terreni e fabbricati, nelle proporzioni dei metà in base alla superficie e di metà in base alla misura delle imposte.

I proprietari di ferrovie, strade ed altre opere d'interesse pubblico saranno iscritti in un elenco speciale, e il loro contributo, da calcolarsi nel 20 % posto a carico di tutti i proprietari interessati, sarà determinato esclusivamente in ragione dell'utile conseguito o presumibile]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di
terza categoria

Articolo 37 — [Domanda di classifica presentata dalla provincia]

[Qualora la domanda per la classifica a termini dell'art. 7 sia presentata dalla provincia interessata, questa può anche domandare in seguito a deliberazione del consiglio provinciale, di eseguire essa direttamente le opere di cui all'art. 7.

In tal caso, emesso il decreto di classifica, la provincia si sostituirà senz'altro al consorzio degli interessati, di cui all'art. 8, in tutte le operazioni previste dal presente testo unico fino al compimento delle opere, fermi restando i contributi di cui all'articolo stesso]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Articolo 38 — [Decreto reale di classificazione di opere della terza categoria ed elenco generale degli interessati]

Il decreto reale di classificazione di opere della terza categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell'art. 44.

Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia, nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere, o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede per mezzo dell'ufficio del genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio.

Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto.

Lo schema di statuto, e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, la cui deliberazione per divenire esecutiva, deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio s'intende costituito per ogni effetto di legge. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Articolo 39 — [Notizia della accordata o negata omologazione]

Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunci legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di trenta giorni dalla data della affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Articolo 40 — [L'articolo omesso è abrogato dalla L. 13.07.1911, n. 774]

[I progetti esecutivi delle opere di 3^a categoria, comprendenti anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, compilati a cura del consorzio e della provincia, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, inteso il solo parere delle esistenti commissioni compartimentali per la sistemazione dei torrenti, quando l'importo delle opere non superi le lire 200,000.

Oltre al limite, il parere sarà dato da una commissione centrale, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici e composta di tre membri del consiglio superiore dei lavori pubblici e due del consiglio forestale.

La vigilanza dei lavori sarà, in ogni caso, affidata al genio civile con la cooperazione del personale forestale, per quanto concerne le opere di rimboscamento e di rinsodamento]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di
terza categoria

Articolo 41 — [Contenuto del decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria]

Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria, sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in numero di rate annuali non maggiori di venti e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.

In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di
terza categoria

Articolo 42 — [Applicabilità delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 01.03.1888, n. 5238]

[Per i lavori di rimboscamento o di rinsodamento compresi fra le opere di 3a categoria, come agli artt. 7 e 8 costituito e reso obbligatorio il consorzio, sono applicabili le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 della legge 1° marzo 1888, n. 5238 (serie 3a), esclusa però la facoltà ai proprietari di non aderire al consorzio.

In caso d'inadempimento entro i termini assegnati, i lavori saranno fatti eseguire dal consorzio a spese dei proprietari negligenti]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di
terza categoria

Articolo 43 — [Compimento di un'opera di terza categoria]

[Un'opera di terza categoria si ritiene compiuta nell'intero bacino o in uno o più dei comprensori, in cui, giusta l'art. 41, è stata divisa, quando siano stati eseguiti i lavori secondo i progetti approvati, e a giudizio esclusivo del ministro dei lavori pubblici, si sia raggiunto lo scopo per il quale se ne fece la classificazione per l'intero bacino o per uno dei comprensori]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di
terza categoria

Articolo 44 — [Consegna delle opere al

consorzio degli interessati]

Compiute le opere per ciascun cessionario, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 18.

Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Articolo 45 — [Disposizioni degli artt. 32, 33 e 35]

Sono applicabili alle opere idrauliche di terza categoria le disposizioni degli artt. 32, 33 e 35. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Articolo 46 — [Contributi dei proprietari]

I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Articolo 47 — [Costituzione d' ufficio del consorzio]

Qualora entro sei mesi dalla data del decreto di classificazione, il consorzio non si costituisca, esso potrà essere costituito d'ufficio, mercè l'opera di un commissario regio, il quale eserciterà anche le attribuzioni della commissione amministrativa, con le norme di cui agli artt. 38 e 39. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Articolo 48 — [Scioglimento dell' amministrazione del consorzio]

Ogni qualvolta un consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato può per decreto reale scioglierne l'amministrazione ed assumerne d'ufficio l'esecuzione delle opere.

Dopo un anno dalla data del decreto reale che ha sciolto l'amministrazione del consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione della assemblea generale per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovoscioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto reale. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Articolo 49 — [Avocazione di costruzione di opere da parte dello Stato]

[Ogni qualvolta un consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato avocherà a sé la costruzione delle opere e potrà:

a) consentire che il contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di trenta, nei modi indicati dall'art. 41.

b) concedere la stessa facilitazione alle province e ai comuni interessati, i quali però dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte ed altri cespiti diretti quante volte rappresentano il contributo annuo rispettivo.

In tali casi il pagamento delle rate annuali comincerà con l'inizio dei lavori. Questi ultimati, la ripartizione delle quote sarà stabilita in base alla spesa effettivamente occorsa]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di
terza categoria

Articolo 50 — [Esazione delle quote da parte dello Stato]

[Compiuta d'ufficio l'opera in tutto od in parte, e fatti i conguagli di cui all'art. 45, lo Stato continua ad esigere direttamente, fino alla totale estinzione del credito, le quote a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati.

Esige pure dai proprietari interessati le quote necessarie per sopperire alle spese di manutenzione]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Articolo 51 — [Pronuncia sui ricorsi contro la determinazione del perimetro e la ripartizione di quote]

[Sui ricorsi prodotti contro la determinazione del perimetro dei beni interessati e la ripartizione delle quote provvisorie e definitive di cui agli art. 41 e 45, sarà provveduto per Regio Decreto, udita la commissione centrale di cui all'art. 40.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di
terza categoria

Articolo 52 — [Decisione dell'autorità amministrativa]

[Spetta alla sola autorità amministrativa escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

In caso di espropriazione, totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi, o quando vi fosse ragione di risarcimento di danni dipendenti dalla esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura o l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati a termini delle vigenti leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di
terza categoria

Articolo 53 — [Facoltà della provincia, delle provincie interessate e dei comuni]

Alla provincia od alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di seconda e terza categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9. Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonché al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.

Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui è affidata la vigilanza delle opere.

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato, sarà aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.

Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Articolo 54 — [Mutui concessi dagli istituti finanziari]

La Cassa dei depositi e prestiti, le casse di risparmio e gli istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge, purché prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione.(1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Articolo 55 — [Obbligo di

comunicazione degli uffici del catasto]

Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo III - Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di
terza categoria

Articolo 56 — [L'articolo omesso è stato modificato dalla L. 13.07.1911, n. 774]

[Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle opere già classificate in 3^a categoria, a termini della legge 30 marzo 1893, n. 173, delle quali non era cominciata od era tuttora in corso l'esecuzione all'epoca in cui entrò in vigore la legge del 7 luglio 1902, n. 304.]
(1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo IV - Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche

Articolo 57 — [Progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere]

I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque di interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.

I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le provincie. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo IV - Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche

Articolo 58 — [Provvedimenti temporanei di urgenza]

Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo IV - Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle
acque pubbliche

Articolo 59 — [Argini pubblici]

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo IV - Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle
acque pubbliche

Articolo 60 — [Rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci]

Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo: per i fiumi e torrenti, di cui agli artt. 7 e 9, l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati.

Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite dalla legge di espropriazione per utilità pubblica. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo IV - Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche

Articolo 61 — [Norme stabilite dal Governo del Re]

Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.] (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo IV - Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche

Articolo 62 — [Obbligo di intervento]

In caso di piena o di pericolo di inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.

In qualunque caso di urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro richiesto.

Dal momento che l'ufficio competente del genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorità, corporazione o persona estranea al Ministero dei lavori pubblici potrà, senza essere chiamata o incaricata dal genio civile, prendere ingerenza nel servizio, né eseguire o far eseguire lavori, né intralciare o rendere difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione dell'autorità politica. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo V - Sedi artificiali

Articolo 63 — [Terreni senza scolo naturale]

Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.(1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo V - Sedi artificiali

Articolo 64 — [Lavori di acque]

I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo V - Sedi artificiali

Articolo 65 — [Comprensori]

I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del Regno.

I fondi che godono del beneficio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo V - Sedi artificiali

Articolo 66 — [Comprensori]

Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo V - Sedi artificiali

Articolo 67 — [Proprietà delle paludi]

La proprietà delle paludi, in quanto al suo esercizio, è sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificazione sarà provveduto con legge speciale. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 68 — [Navigazione]

La navigazione è l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.

(1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 69 — [Regolamentazione della navigazione]

La navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali è libera.

Sui canali artificiali è regolata dalle legittimi consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 70 — [Fiumi navigabili]

[Si riguardano come navigabili per l'applicazione del presente testo unico quei fiumi o quei tronchi di fiume sui quali la navigazione è presentemente in costante esercizio. Un prospetto di quei fiumi e canali sarà pubblicato per decreto reale.

Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume, la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l'oggetto preaccennato, sarà fatta per legge]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 40, L. 02.01.1991, n. 9 (G.U. 27.01.1991, n. 21).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 71 — [Costruzione di molini ed opifici]

Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o per derivazioni d'acque, non potrà ottenere la permissione dal Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente garantirsi con opportune disposizioni e cautele, che saranno prescritte nell'atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili che servono alle derivazioni ed al movimento degli opifici, dovrà lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel passaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie e convenienti nell'interesse della navigazione. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione

Articolo 72 — [Servitù]

I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intenderà stabilita a metri 5. Essa, insieme alla sponda fino al fiume, dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro ed ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombrò del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto a peso dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.
(1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Articolo 73 — [Ripristino dello stato di navigabilità]

Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all'uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 74 — [Divieto di pregiudizio per la navigazione]

L'esercizio dei porti, o ponti natanti o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno confermarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonché alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal prefetto. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 75 — [Osservanza delle condizioni poste dall'autorità amministrativa]

[Chiunque, munito dell'opportuna autorizzazione, intenda di collocare nuovi molini natanti con chiuse o senza chiuse sopra un fiume navigabile, è obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l'autorità amministrativa provinciale crederà conveniente di prescrivergli, acciocché non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione

Articolo 76 — [Navigazione impedita o pericolosa]

[Quando, per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagione qualunque, la navigazione sarà impedita o resa incomoda o pericolosa dai molini natanti, verranno fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere reputate opportune, ed, occorrendo, saranno detti molini traslocati per ordine del prefetto, ed anche rimossi per disposizione ministeriale]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 77 — [Ispezione dei luoghi di approdo]

[Le darsene ed opere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico, sono posti sotto l'ispezione dell'autorità provinciale per tutto quanto concerne la sicurezza delle barche, alla facilità dell'imbarco e sbarco

dei viaggiatori, del carico e scarico delle merci, ed alla conservazione di queste in buono stato di servizio]. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 40, L. 02.01.1910, n. 9 (G.U. 27.01.1910, n. 21).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 78 — [Disciplina per la navigazione di laghi, fiumi e canali]

Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.

Le variazioni che tornassero utili di apportare ad essi, saranno fatte per decreto reale, sentiti i consigli provinciali. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 79 — [Concessione governativa per la navigazione]

Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 80 — [Licenza per il trasporto di legname a galla]

Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale.

Questa licenza viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffici del genio civile e della ispezione forestale. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 81 — [Concessione del permesso]

Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere esso praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 82 — [Modalità del trasporto]

Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.

Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 83 — [Permesso dei prefetti]

Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più province, il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà, prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre province per le loro osservazioni. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 84 — [Formalità per l'ottenimento dei permessi di fluitazione]

I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari, ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami, per una causa qualunque, e così anche, malgrado la osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti e ad altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazione, corrosioni, rotture od in qualsivoglia altro modo. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 85 — [Pronuncia definitiva del Ministro dei lavori pubblici]

Il Ministro dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 86 — [Pubblicazione dei decreti di concessione]

I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffici del genio civile e gli agenti dell'amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 87 — [Esecuzione delle fluitazioni e ordine da seguire]

Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso di acqua, spetterà all'autorità amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 88 — [Marchio di riconoscimento]

Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchi speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

E' tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 89 — [Passaggio per i legnami galleggianti]

Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizî, è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto, non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennità che sarà convenuta col concessionario, o, in caso contrario, determinata dall'autorità competente. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 90 — [Proprietà dei legnami e indennità]

I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e

corresponsione di quella indennità di cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla

Articolo 91 — [Risoluzione delle questioni]

Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà, di possesso o di servitù, od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, senza che perciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purché regolarmente autorizzati. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione

Articolo 92 — [Osservanza dei regolamenti speciali]

E' mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finché non si provvede in conformità dell'articolo 78. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

Articolo 93 — [Divieto di fare opere nell' alveo dei fiumi]

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

Articolo 94 — [Alvei asponde variabili o incerte]

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

Articolo 95 — [Diritto dei proprietari frontieristi]

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti

dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Le facoltà attribuite ai prefetti dal presente articolo sono esercitate dal ministero per i lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili, in virtù dell'art. 40, L. 02.01.1910, n. 9 (G.U. 27.01.1910, n. 21).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

Articolo 96 — [Lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche]

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

n) lo stabilimento di molini natanti. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 22 , L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

Articolo 97 — [Opere ed atti che si possono eseguire con speciale permesso]

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

[f) La conversione delle chiuse temporanee di derivazione delle acque pubbliche in chiuse permanenti quantunque instabili, e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;] (1)

[g) Le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;] (1)

[h) Gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dall'autorità amministrativa;] (1)

[i) Le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili e rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni dai rivi, scolatori e canali pubblici, od all'esercizio dei molini ed altri opinzi su di essi stabiliti;] (1)

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botte sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e

privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'h'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione. (2) (3)

(1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 234, n. 19, R.D. 11.12.1933, n. 1775 (G.U. 08.01.1933, n. 5).

(2) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(3) Le attribuzioni demandate al ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dal presente articolo, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile in virtù dell'art. 1, R.D. 19.11.1921, n. 1688 (G.U. 09.12.1921, n. 288).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

Articolo 98 — [Opere che si possono eseguire solo con speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici]

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

[a) La conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dei fiumi e torrenti in chiuse stabili;] (3)

[b) Le variazioni della forma e della posizione illeggibile vedere originale delle brocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste;] (3)

[c) Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni;] (3)

[d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ;] (3)

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti

[f) Lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.] (1) (2) (4)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Le attribuzioni demandate al ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dal presente articolo, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile in virtù dell'art. 1, R.D. 19.11.1921, n. 1688 (G.U. 09.12.1921, n. 288).

(3) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 234, n. 19, R.D. 11.12.1933, n. 1775 (G.U. 08.01.1933, n. 5).

(4) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

Articolo 99 — [Opere indicate nell'articolo precedente]

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Le attribuzioni demandate al ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dal presente articolo, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile in virtù dell'art. 1, R.D. 19.11.1921, n. 1688 (G.U. 09.12.1921, n. 288).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

Articolo 100 — [Punizione di fatti ed attentati criminosi]

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

Articolo 101 — [Facoltà dell' autorità amministrativa provinciale]

E' facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio. (1) (2)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Le facoltà attribuite ai prefetti dal presente articolo sono esercitate dal ministero per i lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili, in virtù dell'art. 40, L. 02.01.1910, n. 9 (G.U. 27.01.1910, n. 21).

DOCUMENTI UFFICIALI

Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione
Capo VIII - Disposizioni transitorie

Articolo 102 — [Comprensori, circondari di imposizione e consorzi esistenti e loro modificazioni]

Sono osservati i comprensori o circondari di imposizione ed i consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo V.

Il ministero dei lavori pubblici, sentiti gl'interessati ed il consiglio provinciale, potrà decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarli alle prescrizioni dell'articolo. (1)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).